



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

ART. 1 **(Criteri generali)**

Gli interventi economici, oggetto del presente regolamento sono quelli previsti dall'art. 34 della Legge n.4/88 e dal Titolo I del D.P.G.R. 12/89 e successive integrazioni e modificazioni. Tali interventi devono essere finalizzati al superamento di momentanee condizioni di bisogno e devono contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari. L'intervento deve collocarsi all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno e vi si deve ricorrere solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo delle altre tipologie di intervento Socio-Assistenziale previste dalla L.R. n. 4/88.

L'intervento di sostegno economico inoltre può essere erogato sotto forma di buoni acquisto generi alimentari, abbonamenti viaggio, ecc., in quei casi in cui non sia opportuno sotto il profilo tecnico (vedi alcolisti, tossicodipendenti, persone sole ecc.), l'erogazione di contributi in denaro.

L'intervento economico non può essere attuato nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune, ovvero a chi senza giustificato motivo abbia rinunciato ad opportunità di lavoro.

Il Comune singolo o associato eroga gli interventi economici nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, dei parametri già in vigore, nonché dell'opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi Socio-Assistenziale in base alle condizioni psicofisiche del destinatario.

ART. 2 **(Destinatari degli interventi)**

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, e/o a rischio di istituzionalizzazione.

Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi gli stranieri residenti nel territorio comunale, nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.

ART. 3 **(Il nucleo familiare)**

Per nucleo familiare s'intende la famiglia convivente costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati.

Sono considerati nuclei familiari anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, convivono e partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare.

ART. 4 **(Forme di intervento)**

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a. Contributo continuativo generico;
- b. Contributo straordinario;
- c. Contributo continuativo a sostegno di famiglie affidatarie di minori, anziani, sofferenti mentali, tossicodipendenti, alcolisti, interdetti e inabilitati a rischio di istituzionalizzazione;
- d. Contributo economico per minori, adulti e anziani ospiti di strutture socio-assistenziali;
- e. Contributo a titolo di anticipazione;

ART. 5 **(Intervento economico continuativo generico)**

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile da erogare in favore di persone o nuclei familiari che non riescono a soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato.

Il contributo verrà di norma erogato per tre mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre mesi previa verifica della permanenza dello stato di disagio. Al termine del semestre, qualora permanga ulteriormente lo stato di disagio, dovrà essere comunque presentata una nuova istanza.

L'erogazione potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate, o quando si rilevi l'instaurarsi di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

ART. 6 **(Criteri e misure dell'intervento continuativo generico)**

Concorrono a formare le risorse economiche del richiedente:

- a. Il reddito del nucleo familiare di appartenenza;
- b. Le prestazioni previdenziali, nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie di infermi, a titolo di rimborso spese viaggio o rimborso per altre spese sostenute, connesse alla patologia;
- c. I redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;
- d. Gli aiuti economici forniti da parenti e affini obbligati agli alimenti, compresi quelli stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- e. Gli assegni familiari;
- f. Le pensioni a favore degli invalidi civili, di ciechi civili e dei sordomuti.
- g. I beni mobili, esclusi quelli indispensabili per motivi connessi ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione, o perché costituiscono uno strumento di lavoro.

Il contributo economico continuativo generico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere.

Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo i parenti che versino nelle seguenti condizioni:

TABELLA 1

Numero componenti nucleo familiare	Reddito lordo
1	Fino a € 10.015
2	Fino a € 13.774
3	Fino a € 14.402
Per ogni ulteriore familiare a carico	+ € 600

Qualora i parenti siano tenuti agli alimenti e ciò nonostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nella erogazione della prestazione, purché ciò sia richiesto dalla gravità del fatto concreto, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle somme erogate.

L'ammissione all'intervento è condizionata dall'esistenza dello stato di bisogno, per la valutazione del quale l'assistente sociale deve avvalersi dei criteri-guida, di cui alla tabella A (allegato A) del presente regolamento, e la cui quantificazione viene espressa in un punteggio globale, ottenuto sommando i punteggi parziali risultanti dal rilevamento dei vari indicatori (reddito e consumi, situazione familiare, situazione sociale e sanitaria) presenti nella medesima tabella.

La condizione di bisogno, risultante dai vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "125".

Pertanto l'ammontare del contributo continuativo è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

TABELLA 2

PUNTEGGIO	IMPORTO MENSILE
Da punti 125 a 134	€ 187
Da punti 135 a 144	€ 216
Da punti 145 a 154	€ 254
Da punti 155 a 164	€ 283
Da punti 165 a 174	€ 313
Da punti 175 in poi	€ 343

Art.7

(Intervento economico straordinario)

E' un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare una spesa improvvisa e straordinaria derivante da eventi eccezionali e/o imprevedibili che mettono in crisi la capacità di reddito, quali, a titolo esemplificativo:

- Inserimenti scolastici;

- Decesso, abbandono o carcerazione di un componente il nucleo familiare;
- Acquisto alimenti specifici, per l'infanzia o connessi a patologie, non altrimenti forniti;
- Spese non coperte dal S.S.N.
- Spese viaggio per terapie o controlli medici

Art. 8
(Criteri e misure della prestazione economica straordinaria)

La prestazione economica straordinaria va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà opportunamente.

L'entità del contributo è commisurata alla situazione del nucleo del richiedente (reddito e consumi, situazione familiare, situazione sociale e sanitaria) per la cui valutazione sono stati stabiliti dei criteri-guida, di cui alla tabella A (allegato A).

La condizione di bisogno viene determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "105".

L'ammontare del contributo straordinario è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

TABELLA 3

PUNTEGGIO	IMPORTO CONTRIBUTO
Da punti 105 a 114	35% della spesa
Da punti 115 a 124	40%
Da punti 125 a 134	45%
Da punti 135 a 144	50%
Da punti 145 a 154	55%
Da punti 155 a 164	60%
Da punti 165 a 174	65%
Da punti 175 in poi	70%

In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta, documentata o documentabile, per la quota a proprio carico, e l'importo massimo del contributo non potrà superare l'importo di €1.071.

Art.9
(Intervento economico per affido di minori, anziani, sofferenti mentali, tossicodipendenti, alcolisti, interdetti e inabilitati a rischio di istituzionalizzazione)

E' un intervento economico volto ad evitare forme di istituzionalizzazione che determinano gravi e spesso irreversibili conseguenze, ai sensi degli artt. 36 e 37 della L.R. n. 4/88.

A tal fine viene erogato al nucleo affidatario un contributo mensile integrativo del reddito familiare in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 12/89 e successive modifiche. Tale quota può

essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato, relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore o il curatore dell'affidato.

Nel caso in cui gli affidatari siano parenti o affini obbligati agli alimenti, il contributo mensile viene erogato a condizione che il soggetto affidatario versi in stato di bisogno è valutato sulla base della tabella 1 di cui all'art.6 del presente regolamento.

Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico deve essere corrisposto in misura ridotta, sulla base della seguente tabella:

TABELLA 4

NUMERO AFFIDATI	SCALA DI EQUIVALENZA
1	70
2	100
3	130
4	160
5	185
6	205
7	220

Il Comune è inoltre tenuto ad stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 12/89.

Art.10

(Intervento economico per minori, adulti e anziani ospiti di strutture socio-assistenziali)

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti su richiesta della famiglia, degli stessi interessati o per iniziativa del Servizio Sociale Comunale, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative.

MINORI: Qualora l'istituzionalizzazione del minore, residenziale o semiresidenziale, derivi da specifico decreto dell'autorità giudiziaria, l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione dell'intera retta.

Nell'eventualità in cui, invece, sia richiesta dalla famiglia del minore, le rette dovute per l'ospitalità sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti e l'Amministrazione Comunale provvederà all'integrazione se i parenti possono intervenire solo parzialmente.

ANZIANI E ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI: Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi.

L'Amministrazione Comunale interviene con l'erogazione di un contributo economico ad integrazione dei cespiti del ricoverato, nel caso in cui quest'ultimo, per insufficienza di mezzi, non sia in grado di corrispondere per intero la retta d'ospitalità.

Detta integrazione corrisponderà alla differenza tra la retta e il reddito del ricoverato al netto della quota garantita per le spese personali stabilita dall'art.10 comma 2 del D.P.G.R. 12/89 e integrata dall'eventuale assegno di accompagnamento percepito, nonché dalla contribuzione degli obbligati agli alimenti, secondo quanto previsto all'art.6 commi 3 e 4 del presente regolamento.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai ricoveri disposti ai sensi degli articoli 154 e 155 delle leggi di P.S.

Art.11
(Intervento economico a titolo di anticipazione)

Quando lo stato di bisogno è dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una somma di denaro, nella misura stabilita dai criteri per l'erogazione dei contributi continuativi e straordinari.

Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai sensi della normativa vigente.

Art. 12
(Istituzione fondo economato)

Per fronteggiare esigenze gravi e contingenti il Responsabile Area Servizi Sociali può disporre, su proposta motivata dell'Assistente Sociale, l'erogazione tempestiva di una somma di denaro, entro il limite massimo di €214.

A tal fine viene istituito presso l'Ufficio Economato un apposito fondo con un'anticipazione mensile massima di €429, da imputare su apposito capitolo del Bilancio Comunale. Ad esaurimento della somma mensile anticipata e comunque entro la fine di ciascun mese, l'Economo invierà apposite pezze giustificative al Responsabile del Servizio Sociale che adotterà apposite determinazioni per l'approvazione del provvedimento d'urgenza e per la ricostituzione del fondo.

Art.13
(Procedimento per la richiesta di interventi)

La richiesta di intervento socio-assistenziale e la dichiarazione sostitutiva di certificazioni deve essere presentata per iscritto su apposito modulo (allegato B) fornito dall'ente e sottoscritto dagli interessati e inviato o consegnato in busta chiusa al Responsabile dell'Area Servizi Sociali il quale lo consegnerà all'Assistente Sociale che provvederà alla registrazione nel protocollo riservato di cui al successivo art. 18.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare, oltre all'autocertificazione di cui sopra, sono richiesti eventuali certificati medici (in quanto la situazione sanitaria non è autocertificabile) ed eventuale altra documentazione ritenuta necessaria per la valutazione.

All'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino sarà informato, così come precisato in calce all'istanza stessa, che, in caso di dichiarazione mendace, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale e che è tenuto a comunicare ogni e

qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Nel modulo è inoltre indicato che il richiedente si impegna, a norma di Legge, a mettere a disposizione del Responsabile del Procedimento e dell'Area Socio Assistenziale tutta la documentazione necessaria per la verifica di quanto dichiarato nell'autocertificazione

All'interessato sarà infine comunicato il nome del responsabile del procedimento e l'avvio del procedimento stesso (art. 7 e 8 della Legge n.241/90).

Art. 14 **(Accertamento istruttorio e procedimento amministrativo)**

L'istruttoria e la valutazione sono affidate all'Assistente Sociale che, dopo un'approfondita indagine sociale, (nella quale può essere coadiuvato dal Comando dei V.V.U.U e/o da altri uffici pubblici), formulerà la proposta di intervento globale entro 30 giorni dall'accertamento, precisando la tipologia, le finalità, la durata, e l'ammontare dell'eventuale contributo economico, utilizzando l'apposito modulo (allegato C). per la formulazione della proposta l'assistente Sociale potrà avvalersi della collaborazione delle altre figure professionali che compongono l'équipe del Servizio Sociale.

Alle proposte tecniche, nei tempi previsti dal Regolamento Comunale in materia di termine, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Deliberazione C.C. n.67/97), seguiranno i successivi adempimenti amministrativi e contabili, consistenti in:

- Determinazione d'impegno del Responsabile Area Servizi Sociali, predisposta e sottoscritta anche dal Responsabile del Procedimento;
- Determinazioni di liquidazione del Responsabile Area Servizi Sociali, predisposte e sottoscritte anche dal Responsabile del Procedimento;
- Mandati di pagamento emessi dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Il richiedente deve essere informato sull'esito della domanda ai sensi della Legge 241/90 e del Regolamento Comunale in materia di termine, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Deliberazione C.C. n.67/97).

Art. 15 **(Ricorso)**

Resta ferma la facoltà da parte dei cittadini di ricorrere avverso il provvedimento del Responsabile dell'Area Servizi Sociali, impugnando la relativa determinazione in base alle norme vigenti in materia.

Art. 16 **(Azione di rivalsa per contributi indebiti)**

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le

somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

Art. 17 (Pubblicizzazione)

Ai sensi dell'art.11 della Legge 241/90 l'Amministrazione pubblicherà il servizio attraverso la pubblicazione del Piano socio assistenziale.

Art. 18 (Tutela del diritto alla riservatezza)

Il Comune garantisce il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo di bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini.

Per le finalità di cui al presente articolo, nonché all'altra documentazione che fa capo al Servizio Sociale, il Comune provvede ad istituire un protocollo ed un archivio riservati.

Art.19 (Disposizioni finali)

Gli importi in Euro di cui alle tabelle n.1, 2, A, all'art. 8 quinto comma e art. 12 del presente regolamento verranno adeguati al costo della vita, in base agli indice ISTAT, riportato nella Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato regionale all'Igiene e Sanità, pubblicata annualmente sul BURAS, con arrotondamento all'Euro superiore o inferiore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla L.R. 4/88, al D.P.G.R. 12/89 e successive integrazioni e modificazioni, alla L.241/90 ed al Regolamento Comunale in materia di termine, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Deliberazione C.C. n.67/97).

TABELLA A
(Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno)

Condizione base per procedere alla valutazione dell'istanza è che il reddito sia inferiore al minimo vitale fissato dalla R.A.S. ai sensi della L.R. 4/88 e del D.P.G.R. 12/89 che per il 2002 è il seguente:

Comp. nucleo familiare	Scala di equivalenza	Minimo vitale annuo
1	70	€ 3.841,37
2	100	€ 5.487,66
3	130	€ 7.133,97
4	160	€ 8.780,27
5	185	€ 10.152,18
6	205	€ 11.249,72
7	220	€ 12.072,87

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio derivante da:

1 - REDDITO MENSILE

Si sottrae dal reddito mensile l'eventuale affitto di casa o altre spese indispensabili di carattere continuativo e purché documentabili).

Per un reddito compreso:

Da €0	A €126	Punti +15
Da €127	A €187	Punti +10
Da €188	A €254	Punti +5
Da €255	A €313	Punti 0
Da €314	A €373	Punti -5
Da €374	A €440	Punti -10
Da €441	A €500	Punti -15
Per ogni €50 in più		Punti -5

2 - SITUAZIONE FAMILIARE

Per ogni figlio minore o studente in regola con il corso degli studi punti + 8

3 - SITUAZIONE SOCIALE

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la monogenitorialità anche se momentanea (carcerazione di un coniuge, ecc.). Per tale situazione l'Assistente Sociale può attribuire un punteggio secondo i seguenti parametri:

Vedovanza o solitudine	Punti +2
Presenza nel nucleo familiare di: Tossicodipendente, portatore di	Punti +8 per ogni soggetto

handicap, alcolista sofferente mentale		
Famiglia monogenitoriale		Punti +10
Difficoltà oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro	Per motivi di salute	Punti +15
	Per motivi di età	Punti +10
	Per altri gravi motivi	Punti +10
Presenza di soggetti con capacità attiva di lavoro		Punti -8 per ogni soggetto

4 - TENORE DI VITA

Qualora l'Assistente Sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in sottrazione secondo i seguenti parametri:

Automezzi	
Possesso di un automezzo (se non indispensabile per ragioni di salute o di lavoro)	Punti -5
Con meno di 3 anni dall'immatricolazione	Punti -4
Abitazione	
Sovradimensionata	Punti -2
Arredi di lusso	Punti -2
Elettrodomestici non di prima necessità	Punti -2
Terreni	
Ogni 2000 mq.	Punti -1
Altro	
Spese accertate non di prima necessità	Punti -3

6 - INDICATORI DI CONSUMO

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica e al telefono; saranno pertanto richieste le bollette Enel e Telecom. Nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio in sottrazione secondo i seguenti parametri:

ENEL	
Oltre €25 per bimestre per ogni componente il nucleo familiare	Punti -4
TELEFONO FISSO	
Più di € 40 per bimestre	Punti -3
Più di € 80 per bimestre	Punti -2
Più di € 120 per bimestre	Punti -2